



Vademecum

Per i cittadini britannici e i loro familiari residenti in Italia

RIFERIMENTI NORMATIVI



Accordo di recesso

Articolo 18.4 dell'Accordo di recesso tra l'Unione europea ed il Regno Unito del 1° febbraio 2020.

Direttiva 2004/38/CE

Articolo 25 della Direttiva 2004/38/CE del 29 aprile 2004 - Diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

Decisione

Articoli 1 e ss. della Decisione di esecuzione della Commissione c (2020) 1114 *final* del 21 febbraio 2020.

Vademecum

Chi sono i beneficiari?

I beneficiari dell'Accordo di recesso sono i cittadini del Regno Unito residenti in Italia entro il **31 dicembre 2020** ed i familiari che li accompagnano o li raggiungono, anche dopo la predetta data.

Quale documento può essere richiesto dai cittadini britannici e dai loro familiari?

L'Accordo di Recesso prevede che i cittadini del Regno Unito e i loro familiari hanno diritto di ricevere un nuovo **documento di soggiorno in formato elettronico**. Il documento indica che è stato emesso sulla base dell'Accordo di recesso e consente di esercitare i diritti riconosciuti dall'Accordo medesimo.

Vademecum

Quale è la validità del documento?

Il documento di soggiorno elettronico è valido **5 anni** (recante il titolo "carta di soggiorno") ovvero **10 anni** (recante il titolo "carta di soggiorno permanente") nel caso sia maturato il diritto di soggiorno permanente (soggiorno legale e ininterrotto in Italia per 5 anni, compresi i periodi di soggiorno che precedono o seguono il 31 dicembre 2020).

A quale Ufficio bisogna rivolgersi per ricevere il documento in formato elettronico?

Il documento di soggiorno elettronico è rilasciato dalla **Questura della provincia dove risiede il cittadino britannico**, sul cui sito è indicato un canale telematico dedicato che consente agli interessati di prenotare l'appuntamento per la presentazione dell'istanza.

Vademecum

Quale è la procedura da seguire per il rilascio del documento?

- I cittadini britannici devono, in primo luogo, ottenere dal Comune di residenza l'**attestato di iscrizione anagrafica che dimostri l'iscrizione entro il 31 dicembre 2020**. Questo attestato può essere richiesto al Comune anche dopo tale data, **purché** l'iscrizione anagrafica sia avvenuta entro il 31 dicembre 2020.

- Una volta ottenuto l'attestato di iscrizione anagrafica, i cittadini britannici, a partire dal **1 gennaio 2021**, devono presentarsi personalmente presso l'Ufficio Immigrazione della Questura della provincia di residenza per richiedere il rilascio del documento di soggiorno elettronico. Nel corso della procedura di rilascio del documento di soggiorno è prevista l'acquisizione dei dati biometrici.
- Il rilascio del documento di soggiorno elettronico non è contestuale alla presentazione della richiesta, poiché la personalizzazione dello stesso richiede alcuni giorni.

Vademecum

Quali documenti devono essere presentati?

- I **cittadini del Regno Unito** devono presentare i seguenti documenti:
 - » documento di identità in corso di validità (passaporto – Carta d'identità);
 - » attestazione della propria iscrizione anagrafica, rilasciata dal Comune di residenza, che dimostri l'iscrizione anagrafica entro il 31 dicembre 2020;
 - » ricevuta di pagamento di € 30,46 pari al costo di produzione del documento, effettuato con bollettino postale sul CC n. 67422402;
 - » marca da bollo da € 16,00;
 - » n. 4 fotografie in formato tessera.

- I **familiari del cittadino del Regno Unito** devono presentare i seguenti documenti:
 - » passaporto in corso di validità;
 - » attestazione dell'iscrizione anagrafica del cittadino del Regno Unito che dimostri l'iscrizione anagrafica entro il 31 dicembre 2020;
 - » documento rilasciato dall'autorità competente del Paese di origine o di provenienza che attesti la qualità di familiare del cittadino britannico;
 - » ricevuta di pagamento di € 30,46 pari al costo di produzione del documento, effettuato con bollettino postale sul CC n. 67422402;
 - » marca da bollo da € 16,00;
 - » n. 4 fotografie in formato tessera.

Vademecum

Possono ottenere il documento di soggiorno elettronico gli studenti britannici?

A partire dall'1 gennaio 2021 gli studenti britannici che risultino iscritti nell'**anagrafe della popolazione residente** entro il 31 dicembre 2020 possono richiedere, presso la Questura della provincia di residenza, il rilascio del nuovo documento di soggiorno elettronico.

A partire dall'1 gennaio 2021, gli studenti britannici che, invece, risultino iscritti nel **Registro della popolazione temporanea** al 31 dicembre 2020, per poter soggiornare in Italia dovranno richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno elettronico alla Questura della provincia di dimora, entro 8 giorni lavorativi a partire dal 1 gennaio 2021, inoltrando l'apposito kit di richiesta presso gli Sportelli postali abilitati.

Questo permesso di soggiorno avrà durata annuale e sarà rinnovabile fino al termine del corso di studi, presentando la seguente documentazione:

- » passaporto in corso di validità;
- » ricevuta di pagamento di € 70,46 (costo di produzione del documento pari a €30,46 e contributo di €40,00 per il rilascio del permesso di soggiorno) effettuato con bollettino postale sul CC n. 67422402;
- » marca da bollo da € 16,00;
- » n. 4 fotografie in formato tessera.
- » documentazione attestante la disponibilità di adeguate risorse finanziarie in relazione alla durata del soggiorno;
- » certificazione dell'ateneo attestante il superamento degli esami di profitto;
- » polizza assicurativa contro il rischio di malattia e/o infortuni.

Vademecum

Cosa è previsto per i lavoratori frontalieri?

Sono lavoratori frontalieri, in base all'art. 9 dell'Accordo di recesso, i cittadini del Regno Unito che esercitano un'attività economica conformemente all'articolo 45 o 49 del Trattato sul funzionamento dell'UE, in uno o più Stati in cui non soggiornano.

A partire dall'1 gennaio 2021, questi lavoratori, previa esibizione di idonea documentazione in grado di dimostrare che esercitano in Italia un'attività economica conformemente all'articolo 45 o 49 del Trattato sul funzionamento dell'UE, da prima del 31 dicembre 2020, potranno richiedere alla Questura della provincia in cui è ubicata la sede di lavoro un **documento elettronico, di validità quinquennale, che attesta il loro status.**

Cosa accade nel caso di mancata iscrizione anagrafica entro il 31 dicembre 2020?

I cittadini del Regno Unito che non risultino iscritti in anagrafe sul territorio italiano alla data del 31 dicembre 2020 non potranno godere dei benefici derivanti dall'Accordo di Recesso.

Ai fini del soggiorno in Italia dovranno, pertanto, richiedere un permesso di soggiorno come cittadini di Paesi terzi.

Vademecum

Cosa succede se il cittadino britannico cambia residenza prima di avere ottenuto il rilascio del documento di soggiorno elettronico?

Il cambio di residenza non impedisce al cittadino britannico di ottenere il rilascio del documento di soggiorno elettronico, a condizione che lo stesso risulti comunque iscritto in anagrafe entro il 31 dicembre 2020.

Se il cambio di residenza è avvenuto **prima della richiesta dell'attestato d'iscrizione anagrafica**, il cittadino britannico dovrà chiedere al Comune in cui si è trasferito l'attestato d'iscrizione anagrafica e poi presentarsi presso la Questura della provincia in cui ha sede il Comune di residenza per ottenere il documento di soggiorno elettronico.

Se il cambio di residenza è avvenuto **dopo il rilascio dell'attestato d'iscrizione anagrafica** da parte del Comune di precedente iscrizione anagrafica, il cittadino britannico potrà chiedere il documento di soggiorno elettronico alla Questura della Provincia alla quale appartiene il nuovo Comune di residenza, presentando una nuova attestazione di iscrizione anagrafica rilasciata dal Comune in cui risiede.